

TRIBUNALE DI CUNEO

Ricorso per l'ammissione alla procedura di omologazione del piano del consumatore ex art. 12 – bis e ss. L. 3/2012

Nell'interesse del Signor , nato il a (), codice fiscale , residente in , residente in (), rappresentato e difeso dall'Avv.to , pec: (C.F. , pec:) del Foro di ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in (), (fax) in forza di mandato datato 19 settembre apposto in calce al presente atto firmato digitalmente dal sottoscritto difensore e dal medesimo dichiarato conforme all'originale ed inserito nella busta digitale di cui al fascicolo telematico relativo al predetto ricorso

***** premesso che

- il sig. è residente a pertanto sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non svolgendo attività commerciale;
- il sig. pertanto, è soggetto esclusivamente alle procedure previste dal Capo II della Legge 17 gennaio 2012, n. 3;
- l'esponente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 del 2012 (cfr. doc. 2: Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012);

- il sig. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge 3 del 2012;
- il ricorrente versa in una situazione finanziaria connotata da uno squilibrio, posto che il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente per fronteggiare le obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le cause generatrici della situazione di sovraindebitamento sono illustrate nella relazione particolareggiate dell'Organismo di composizione della crisi ex art. 9, comma 3 bis L. 3 che si allega contenente: (i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. pag. 6 7 doc. 2); (ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte alla scadenza (cfr. pag. 6- 7 doc. 2); (iii) il resoconto dell'attività del ricorrente negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 7 doc. 2); (iv) la verifica sull'inesistenza di atti impugnati dai creditori (cfr. pag. 6 doc. 2); (v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo dal sig. (cfr. pag. 7 doc. 2);
- il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. pag. 3 e 7 doc. 2: Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012)
- l'esponente ha contratto le obbligazioni che hanno generato il debito in funzione del consumo privato o comunque per scopi estranei con l'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
- il ricorrente non è titolare di partita iva ovvero di partecipazioni in società (cfr. pag. 3 doc. 2);

***** considerato che

la Relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis L. 3/2012 (cfr. pag. 2 e 6) offre contezza dell'assenza di colpa in capo alla parte debitrice, poiché il ricorrente confidava sull'entità del proprio reddito per far fronte alle obbligazioni assunte: a pag. 2 della Relazione allegata si legge che "nell'ultimo quinquennio la società presso

la quale lavorava, e lavora attualmente, aveva richiesto in più occasioni la Cassa Integrazione e ciò aveva comportato una riduzione della retribuzione percepita". Il graduale sovraindebitamento è stato generato da finanziamenti stipulati per fronteggiare le spese correnti per la vita quotidiana della propria famiglia – composta da 5 membri: sempre a pag. 2 della Relazione si legge: "nel corso degli ultimi cinque anni i figli del sig. erano tutti impegnati negli studi non potendo in alcuna maniera contribuire ai bisogni familiari" - e per sostenere parenti in difficoltà residenti in (cfr. pag. 2 doc. 2);

- la composizione dei debiti alla data del 13 agosto 2019 è indicata nell'allegata Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012 (cfr. pag. 4 e 5 doc. 2) in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: i crediti nei confronti del ricorrente ammontano complessivamente ad € 41.770,84 di cui: (i) € 4.715,92 in prededuzione ed in dipendenza della presente procedura; (ii) € 3.686,50 in privilegio; (iii) € 33.368,42 in chirografo;
- gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono all'acquisto di un'autovettura usata Fiat Panda il 29 febbraio 2016, necessaria per gli spostamenti, assai modesta (il prezzo di acquisto era di € 3.300,00, la data di prima immatricolazione risaliva al 2008) e che ad oggi ha percorso 115.000 Km (cfr. pag. 2 doc. n. 2 Relazione e relativi allegati);
- gli atti compiti negli anni precedenti sono quelli riprodotti nel prospetto a pag. 4 della Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012 (cfr. doc. 2). Le attività compiute dal sig. negli ultimi cinque anni sono descritte altresì a pag. 7 della Relazione che si allega;
- la situazione economica e patrimoniale del ricorrente è accuratamente descritta a pag. 7 della relazione: il ricorrente è percettore di reddito da lavoro subordinato; è proprietario di una Fiat Panda valorizzata € 2.500; non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati; è titolare di un rapporto di c/c con saldo debitore al 30.06.19 di € 3,69; non è proprietario di beni di valore né intestatario di polizze assicurative o cassette di sicurezza;

- pertanto il sig. , in presenza di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 L. 3/2012, ha predisposto con l'ausilio del dott. quale Organismo di

composizione della crisi ex art. 15 L. 3/2012 la proposta di piano di ristrutturazione dei propri debiti che si allega quale doc. 2 così' articolata:

- il Piano prevede:

- (i) una durata di 4 (quattro) anni;
- (ii) la messa a disposizione, da parte del sig. di una somma mensile (per tutta la durata del presente piano) pari ad € 550,00, ovvero per complessivi € 26.400,00;
- (iii) il pagamento integrale delle somme derivanti dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione *ter* per complessivi euro 1.131,71;
- (iv) il mantenimento in capo al ricorrente, e conseguentemente la non messa a disposizione, dell'automezzo di proprietà che verrà utilizzato per i propri bisogni e per quelli della propria famiglia (visto il modico valore e lo stato attuale);
- (v) la corresponsione, da parte della sig.ra (moglie del sig.), a titolo di finanza esterna ed ai fini dell'attuabilità in concreto del Piano, di una somma mensile (per tutta la durata del presente Piano) pari ad € 150,00 (pertanto per complessivi € 7.200,00) che verrà pagata, secondo le modalità meglio specificate a pag. 8 della Relazione allegata, per il soddisfacimento dei creditori chirografari ovvero per i creditori privilegiati qualora il pagamento degli stessi non fosse possibile entro dodici mesi dall'omologazione del piano (cfr. Allegato n. 20 alla Relazione sub doc. n. 2). Si precisa che la dichiarazione della signora
- , e conseguentemente la messa a disposizione della somma, subordinata all'omologa del piano del consumatore da parte del Tribunale competente;

- sulla scorta di quanto sopra indicato la proposta prevede:

- (x) la somma complessivamente messa a disposizione dei creditori sarà pari ad € 34.731,71, ed i creditori saranno pagati alle scadenze e secondo gli importi indicati nel prospetto a pag. 8 9 della Relazione ex art. 9 comma 3 bis L./2012 che si allega;
- (xi) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (ai creditori prededucibili viene assegnato l'importo di € 4.715,92);
- (xii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati (in favore dei creditori privilegiati viene attribuito l'importo di € 3.686,50)
- (xiii) il pagamento nella misura del 78,92 % dei creditori chirografari (ai creditori chirografari viene attribuita la somma di € 26.329,29 di cui € 7.200,00 mediante le risorse rinvenienti dalla finanza esterna).

- -le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da ulteriori quattro persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub* 1 al doc. 2 , ammontano a complessivi euro 1.3000 (doc. 3);
- il Piano proposto è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni addotte a pag. 10 della Relazione particolareggiata che si allega (cfr. doc. 2), ed in particolare per il vantaggio recato dalla finanza esterna;
- -il Piano contenuto nell'Allegato 2 (Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012) è stato sottoposto ad attestazione da parte del dott. Organismo di composizione delle crisi, con particolare riferimento alla fattibilità dello stesso (cfr. doc. 2).

tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto

il sig. _____, rappresentato e difeso *ut supra*, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al procedimento di omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 – bis della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, Voglia:

- -dichiarare aperta la procedura e fissare udienza ai sensi del comma 1 dell'art. 12 bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 disponendo la comunicazione della proposta allegata e del Decreto;
- -ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12 bis comma 3 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, omologare il piano ed adottare i conseguenti provvedimenti.

Con molta osservanza.

Si allega:

- 1)Certificato di residenza
- 2)Relazione ex art. 9 comma 3 L. 3/2012;
- 3) Dichiarazione spese.

Cuneo, lì 19 settembre 2019.

(Sig. (Avv.

La signora conferma la dichiarazione di cui all'allegato 20 del doc. 2 (Relazione ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012) e dunque l'impegno condizionato all'omologa del piano ex art. 12 bis L. 3/20912 e sottoscrive la proposta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L. 3/2012.

Cuneo, lì 19 settembre 2019.
(Sig.ra per autentica)

;



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2019 V.G.

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento (Piano del Consumatore) richiesta da Kinsendi Kiasi, nato a Kinshasa (Rep. Dem. del Congo) il 26.10.1965;

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che Kinsendi Kiasi, con ricorso depositato in data 03/10/2019, proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto del 04/10/2019, ha dichiarato aperto il procedimento;

Preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell'OCC, dr. Alberto Martines, è stata depositata in data 04/10/2019, e prevede, nel corso del quadriennio, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ed il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari stimato al 78,92 % circa;

Verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte del debitore ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che i creditori non hanno contestato la proposta, la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3;

visto 12 bis, 3° comma, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

OMOLOGA

il Piano del Consumatore proposto da Kiasi Kinsendi, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato, dr. Alberto Martines, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;



DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 07/01/2020

Il Giudice dr. Rodolfo Magrì

